



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

Via Sant'Antonio, 1 – 07010 Monteleone Rocca Doria (SS)

ORDINANZA N. 2 DEL 06/06/2016

Oggetto: Pulizia terreni incolti e abbandonati – attuazione Delibera della G.R. n. 27/2 del 13 maggio 2016-aggiornamento Prescrizioni Regionali Antincendio triennio 2014-2016 e revisione 2016

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, a prevenire gli incendi;

RAVVISATA altresì la necessità di garantire anche l'igiene e la salute pubblica per evitare il proliferare di insetti e parassiti vari;

ACCERTATO che diverse aree private site nel centro urbano, nella immediata periferia della città e nell'agro versano attualmente in totale stato di abbandono divenendo, oltreché ricettacolo di rifiuti, anche potenziali focolai di incendio;

CONSIDERATO che da tali situazioni in atto derivano pregiudizio per l'igiene, per la salute pubblica, per il decoro della città e per la salvaguardia dell'ambiente;

RITENUTO di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tale situazione;

ATTESA la necessità di adottare i provvedimenti opportuni e necessari al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica;

VISTA la l. 353 del 21 novembre 2000;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3;

VISTA la Delibera della G.R. n. 14/41 del 18/04/2014 - Prescrizioni Regionali Antincendio anno 2014-2016 e revisione 2014 ed il relativo allegato;

VISTA la Delibera della G.R. n. n. 31/6 del 17.6.2015 - Prescrizioni Regionali Antincendio anno 2014-2016 e revisione 2015 ed il relativo allegato;

VISTA la Delibera della G.R. n. 27/2 del 13 maggio 2016- aggiornamento Prescrizioni Regionali Antincendio anno 2014-2016 e revisione 2016 ed il relativo allegato;

ORDINA

(Terreni e Fabbricati)

I proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, devono provvedere alla pulizia di tutte le aree private insistenti all'interno del centro abitato e prospicienti le strade vicinali che risultano essere occupate da cespugli e siepi incolte che possono considerarsi idonee a favorire incendi e pericolo per l'igiene e per la salute pubblica. In particolare:

- a) ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà, per una fascia di almeno 3 (tre) metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
- b) creare fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto a) intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri;

- c) realizzare una fascia arata di almeno 3 (tre) metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 (dieci) ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- d) realizzare, se tali fondi sono contigui con le aree boscate, una fascia arata di almeno 5 (cinque) metri di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) realizzare, se tali fondi sono inclusi nelle aree urbane periferiche, lungo tutto il perimetro di confine e con le modalità di cui al punto a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri;

(Linee e Cabine Elettriche)

I proprietari e i gestori di elettrodotti provvedono ad eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude, attraverso l'adozione di accorgimenti tecnici che consentano, per tutto il periodo di cui all'art. 16 commi 1 e 2 dell'Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 27/2 del 13 maggio 2016 "Aggiornamento Prescrizioni Regionali Antincendio anno 2014-2016 e revisione 2016", di mantenere un'area di sicurezza efficace. In particolare:

- f) eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3;
- g) predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3;
- h) I proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante raccomandata a.r. dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentano l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori entro 15 giorni, i gestori di elettrodotti, devono segnalare il fatto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e avvisare i proprietari dei terreni che hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendi, precisando le modalità;
- i) I proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, devono provvedere alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.

(Depositi di materiale infiammabile o combustibile)

- j) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- k) I proprietari e gestori di cui al comma precedente, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

(Strade e Pertinenze Stradali)

- l) L'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri;
- m) I Soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada", provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

DISPONE

- Che
- l'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/41 del 18/04/2014 sia parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
 - l'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/6 del 17.6.2015 sia parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
 - l'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/2 del 13 maggio 2016 sia parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
 - Il Comando della Stazione Forestale di Villanova Monteleone, il Comando della Compagnia Barracellare e qualsiasi altro soggetto con compiti di Polizia Giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze, è incaricati

del controllo e del rispetto della presente ordinanza e pertanto specificando che i trasgressori delle sopraindicate prescrizioni saranno puniti ai sensi dell'art. 10 Legge 353/2000;

- In caso di inadempimento, successivo all'accertamento della violazione della presente Ordinanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei lotti interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore;
- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Sorso, affissa nei punti principali del territorio comunale;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari
 - Provincia di Sassari
 - ANAS
 - ARST
 - Polizia Municipale del Comune di Villanova Monteleone
 - Stazione dei Carabinieri presso il Comune di Romana
 - Stazione del Corpo Forestale competente per territorio.

A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza è valida per l'annualità 2016 in linea con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/2 del 13 maggio 2016

Dalla Residenza Municipale 06/06/2016

IL SINDACO
Antonello Masala